

COMUNE DI SANT'AGNELLO REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITA'

Art. 1 – DEFINIZIONI

1.Presso il Comune di Sant'agnello (d'ora in poi anche solo Comune) è istituito il "Garante della Persona con Disabilità" (d'ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore;

Art. 2 - NOMINA E REQUISITI

- 2.1 Gli aspiranti alla nomina saranno *individuati* tramite Avviso pubblico predisposto dal settore Politiche Sociali; il Garante sarà scelto dalla costituita short list e *nominato* dal Consiglio Comunale con votazione segreta e conseguente proclamazione di nomina da parte del Presidente del Consiglio;
- 2.2 Il Garante opera a titolo gratuito; l'incarico avrà durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta;
- 2.3 È eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni di Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell' ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali, anche per storia familiare, attività e attitudini personali svolte e documentabili;
 - b) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali; non sia dipendente comunale né di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni, né sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolanti con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.
- 2.4. Non sia presidente e/o legale rappresentante di associazioni, enti, fondazioni che possano trovarsi in situazioni di proprio interesse con le finalità del presente regolamento;
- 2.5 Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL;
- 2.6 Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante:

Art. 3 - ATTIVITÀ E SEDE

- 3.1 Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte;
- 3.2 Fermi restando i principi di autonomia ed indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Assessorato Comunale alle Politiche Sociali e con il Settore Politiche Sociali;
- 3.3 Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art.4 del presente Regolamento, fornisce annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte. Tale relazione verrà discussa in Consiglio Comunale;
- 3.4 Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia;

- 3.5 Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie; Tuttavia, in caso di necessità, può chiedere al Comune previa richiesta presentata con congruo anticipo la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all'esercizio della propria carica;
- 3.6 Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale; lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente regolamento;

Art. 4 - FUNZIONI

4.1 Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerente i diritti delle persone con disabilità, a livello regionale,

nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:

- Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992, n.104;

Art. 5 - OBIETTIVI E FINALITÀ

- 5.1 Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale. A tal fine il Garante:
- a) comunica all'"Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità" le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;
- c) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità, sia redatto il progetto individuale;
- d) promuove, in stretta sinergia con l' Ambito territoriale di riferimento, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone disabili;
- e) esprime pareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone con disabilità; esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed aventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità
- f) formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità , alla loro integrazione ed inclusione sociale;
- g) propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità nel Comune di Sant'agnello;

- i) informa delle iniziative intraprese e dei risultati all'Assessore alle Politiche Sociali e gli uffici delle Politiche Sociali del Comune; collabora con il Garante nazionale, regionale e della Città Metropolitana, se istituiti.
- 5.2 Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà di:
- a) accedere agli uffici Comunali e/o Uffici di servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità , l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo relazionale, segnalando all'Assessore ed agli Uffici ed altre autorità competenti eventuali violazioni e/o irregolarità;
- b) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- c) controllare previa apposita autorizzazione le strutture nonché i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

Art. 6 - NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

6.1 Il Garante è tenuto al rispetto della normativa europea in materia di privacy e tutela di dati sensibili di cui al DGPR 679/2016.

Art.7 - REVOCA

7.1 Il Consiglio Comunale può revocare dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza